



SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI

Prot. n.14/2020 del 09 aprile 2020

**Al Comando Generale
della Guardia di Finanza**
VI Reparto – Ufficio R.O.R.A.S.
Viale XXI Aprile, 51
00162 Roma

Tramite pec: rm0010218p@pec.gdf.it

Oggetto: Pandemia Covid-19. Premio lavoratori dipendenti ex. art. 63 D.L. n. 18/2020.

Seguito note SILF n. 04/2020 del 24 febbraio 2020, n. 06/2020 del 5 marzo 2020, n. 08/2020 del 12 marzo 2020 e n.11/2020 del 24 marzo 2020.

1. L'art. 63 del d.l.18/2020, tutt'ora in corso di conversione, ha istituito un premio in favore lavoratori dipendenti con reddito da lavoro dipendente nel 2019 inferiore a 40.000,00 euro. Il premio può raggiungere la cifra massima di 100 euro mensili, non concorre alla formazione del reddito e va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nel mese.
2. La **Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E dell' 3 aprile 2020** ha specificato che per calcolare l'importo mensile del premio **non va considerata la giornata presenza**, ma **occorre fare riferimento al rapporto tra le ore lavorate e le ore lavorabili**, precisando che le **ore lavorate in smart working non concorrono** alle ore lavorate (numeratore), mentre **le ore per legittime assenze dal lavoro sono neutre** (non vanno considerate né al numeratore né al denominatore). Come chiarito dalla stessa Circolare 8/E, infatti, il premio è volto a premiare i lavoratori che non possono svolgere la loro attività in modalità *smart working* e, pertanto, sono costretti a lavorare all'esterno o a usufruire/consumare ferie.
3. Nelle prime indicazioni fornite dalle Amministrazioni del comparto sicurezza e difesa e, per quanto concerne la Guardia di Finanza, dal **C.I.A.N. con la nota n. 88819 del 30 marzo 2020**, si fa riferimento solo alla **presenza in servizio**, senza ulteriori indicazioni.
4. A parere di questa O.S. **una rendicontazione basata sulla mera presenza e/o sul rapporto tra presenze effettive e le presenze possibili (26), oltre ad essere difforme**



SINDACATO ITALIANO LAVORATORI FINANZIERI

rispetto alle indizioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, potrebbe rilevarsi penalizzante per i finanziari che svolgono turni da 12 ore (caso molto frequente in questo periodo emergenziale) e per quelli che sono **stati posti in licenza pregressa forzata o hanno usufruito di legittime assenze dal lavoro nel periodo emergenziale.**

Facciamo alcuni esempi.

Il finanziere Caio nel mese di marzo ha svolto 13 turni di lavoro da 12 ore.

Per il calcolo basato sulla presenza avremo un rapporto di 13/26 (0.5), quindi un premio al massimo di 50 euro; per il calcolo ad ore proposto dalla Agenzia, al contrario, il rapporto sarebbe 156/156 ovvero 1, quindi un premio di 100,00 euro.

Il finanziere Sempronio nel mese di marzo ha espletato 6 turni di servizio da 6 ore e poi è stato posto in licenza forzata per 20 giorni.

Per il calcolo basato sulla presenza avremo un rapporto di 6/26 (0.23), quindi un premio al massimo di 24 euro circa; per il calcolo ad ore proposto dalla Agenzia, al contrario, il rapporto sarebbe 36/36 ovvero 1, quindi un premio di 100,00 euro.

5. Per quanto sopra, questa O.S. chiede **l'urgente emanazione di direttive idonee a definire il sistema di calcolo del premio per i finanziari adeguandolo a quanto precisato nella Circolare 8/E dell'Agenzia delle Entrate**, al fine di evitare irragionevoli penalizzazioni per il personale della Guardia di Finanza rispetto al resto dei lavoratori pubblici e privati.
6. Con l'occasione, si ribadisce la necessità dell'apertura di un tavolo permanente di confronto con questa O.S. e le altre OO.SS. del personale della Guardia di Finanza in ordine alle problematiche connesse alla pandemia da Covid19.

In attesa di un cenno di riscontro, si porgono i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Francesco Zavattolo